



Cod. H27B/P2
Cod. MF/ZF
Circ. n. 66

Protocollo Generale (Uscita)
cnapperm - aoo_generale
Prot.: 0000738
Data: 21/06/2021

Ai Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
LORO SEDI

OGGETTO: Delibera ANAC 294/2021 - Obblighi OIV - Adempimenti per gli Ordini professionali - Istruzioni.

Con la delibera ANAC di cui all'oggetto, sono stati individuati tra i soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione anche gli Ordini professionali.

Stante l'art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125, disposizione che esclude l'applicabilità dell'OIV agli Ordini, il Consiglio Nazionale ha intrapreso una interlocuzione con ANAC, segnalando l'esistenza di tale norma di legge, e chiedendo all'ANAC di rivalutare e riconsiderare gli adempimenti richiesti, escludendo gli Ordini professionali da tale adempimento e ricomprensendoli tra i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV.

Il Consiglio dell'Autorità Anticorruzione, nell'adunanza del 26 maggio 2021, ha valutato la questione, esprimendo le considerazioni che la normativa anticorruzione (art. 2-bis del D.Lgs 33/2013) si applica anche agli Ordini professionali, e da ciò discende la loro inclusione tra i soggetti tenuti ad attestare l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione sull'OIV.

L'ANAC ha aggiunto che esula dai suoi compiti stabilire se gli Ordini professionali siano tenuti a dotarsi di un OIV, ma che, in ogni caso, gli Ordini dovranno effettuare tale adempimento, precisando che l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione sarà effettuata dal RPCT, specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

Nel rimanere perplessi da contenuti e tenore della risposta, dal momento in cui non appare chiaro a che titolo debba essere effettuato l'adempimento connesso all'OIV se una legge dello Stato prevede che gli Ordini professionali non ne sono soggetti, appare comunque opportuno che, stante la scadenza stabilita dall'ANAC per il 30 giugno 2021, l'adempimento venga effettuato dagli Ordini in via cautelativa.





A tal fine, nell'allegare il provvedimento ANAC e gli allegati di interesse, a cui si rinvia per la lettura, si indicano in sintesi gli adempimenti che dovranno essere effettuati entro il 30 giugno 2021 dal RTPC di ciascun Ordine, e si rimettono in allegato i documenti di ANAC di interesse.

Occorrerà compilare:

- a) documento word Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021;
- b) foglio excel "All_2.1.A_Griglia di rilevazione";
- c) documento word Allegato 3 Scheda Sintesi Rilevazione.

A) documento word Allegato 1.1 alla delibera ANAC n. 294/2021 Occorrerà compilare tale allegato utilizzando il modello contenuto all'interno "altro Organismo con funzioni analoghe" attestando, in base a tale facsimile, se sono stati effettuati o meno gli adempimenti ivi indicati.

B) foglio excel "All_2.1.A_Griglia di rilevazione"

Dall'analisi del documento ANAC denominato "Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione" e del foglio excel "All_2.1.A_Griglia di rilevazione" occorre completare dei campi precompilati relativi alla Performance, ai Bilanci, ai Beni immobili e gestione patrimonio, ai Controlli e rilievi sull'amministrazione, ai Bandi di gara e contratti ed agli Interventi straordinari e di emergenza, indicando una scala di valori che è presente nel foglio excel e che viene evidenziata non appena si clicca sulla cella corrispondente.

Viene precisato, nei criteri di compilazione, che qualora uno o più obblighi oggetto di verifica non siano applicabili, deve essere inserito il valore "n/a".

Ne deriva che nel foglio excel "All_2.1.A_Griglia di rilevazione" per i campi relativi alla Performance, ai Bilanci, ai Controlli e rilievi sull'amministrazione, ed agli Interventi straordinari e di emergenza, proprio per la natura specifica degli Ordini e la loro non assoggettabilità all'OIV, ci si limiterà ad inserire il valore "n/a".

Il foglio excel, quindi, verrà compilato limitatamente ai campi sui Bilanci, sui Beni immobili e gestione patrimonio, e sui Bandi di gara e contratti, in base ai dati





effettivamente pubblicati sul sito internet di ciascun Ordine nella sezione "Amministrazione trasparente".

C) documento word Allegato 3 Scheda Sintesi Rilevazione

Occorrerà riportare in forma sintetica quanto indicato in tale documento, specificando che nell'Ordine è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe in base a espressa disposizione di legge (art. 2, comma 2 bis del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito nella L. 30 ottobre 2013, n. 125).

Si rammenta che tutti tali documenti dovranno essere pubblicati nella sezione «Amministrazione trasparente» sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione dovrà essere trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.

Stante la ormai prossima scadenza dell'adempimento, nell'ottica di fornire un'attività di supporto a tutti gli Ordini, potranno essere inviati quesiti all'indirizzo direzione@cnappc.it; inoltre l'avv. Marco Antonucci, consulente legale del CNAPPC, sarà disponibile al numero 347-7699235 per *conference call* telefoniche.

Con i migliori saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Gelsomina Passadore)

Il Presidente
(Francesco Miceli)

All.ti: c.s.





DELIBERA N. 294

13 aprile 2021

Oggetto Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 e attività di vigilanza dell'Autorità

Riferimenti normativi

Decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, art. 14, co. 4, lett. g)

Decreto legislative 14 marzo 2013, n. 33, artt. 44 e 45, co. 1

Legge 6 novembre 2012, n. 190, art.1, co. 8-bis

Parole chiave

Attestazione assolvimento obblighi di pubblicazione; organismi indipendenti di valutazione, RPCT

Massima

Gli organismi indipendenti di valutazione (OIV) o organismi con funzioni analoghe (per i soggetti che non sono tenuti ad avere un OIV) delle amministrazioni pubbliche, degli enti pubblici economici, degli ordini professionali, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico, delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, degli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013 attestano la pubblicazione dei dati al 31 maggio 2021. L'attestazione degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «Amministrazione trasparente» o «Società trasparente» entro il 30 giugno 2021. Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa dal RPCT ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it

INDICE

Premessa	3
1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell’attestazione	4
1.1. <i>Pubbliche amministrazioni</i>	4
1.2. <i>Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico</i>	5
1.3. <i>Società a partecipazione pubblica non di controllo</i>	6
1.4. <i>Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)</i> ...	6
2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione	7
2.1 <i>La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021</i>	8
3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 giugno 2021 e trasmissione ad ANAC delle griglie di rilevazione.....	10
4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione	11
5. Attività di vigilanza svolta dall’A.N.AC.....	11
4.1 <i>Modalità di svolgimento dell’attività di vigilanza</i>	11
4.1.1 <i>Vigilanza d’ufficio</i>	11
4.2 <i>Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza</i>	12

Allegati

Allegato 1.1	Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1.
Allegato 1.2	Documento di attestazione per le società ed enti di cui al § 1.2.
Allegato 1.3	Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3.
Allegato 1.4	Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4.
Allegato 2.1. A	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui al § 1.1.
Allegato 2.1.B	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici
Allegato 2.2	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2.
Allegato 2.3	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3.



Allegato 2.4	Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4.
Allegato 3	Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
Allegato 4	Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
Allegato 5	Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

Premessa

La presente delibera è volta a fornire indicazioni alle amministrazioni pubbliche, agli enti pubblici economici, agli ordini professionali, alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni, agli enti privati di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs. 33/2013, e ai rispettivi OIV o organismi con funzioni analoghe, in merito all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione prevista dall'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

In particolare, il documento illustra le modalità di predisposizione delle attestazioni da parte degli OIV, o degli organismi con funzioni analoghe, e contiene prime indicazioni sull'attività di vigilanza che l'Autorità intende effettuare nel corso del 2021 anche a seguito dell'analisi degli esiti delle predette attestazioni.

L'art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 36, co. 1, lett. a) e b), del d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, attribuisce all'Autorità nazionale anticorruzione il compito di controllare *«l'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, esercitando poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle amministrazioni pubbliche e ordinando di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza»*.

Il d.lgs. 97/2016 ha valorizzato, altresì, il ruolo degli OIV ai fini della verifica degli obiettivi connessi alla trasparenza, oltre che a quelli inerenti in generale alla prevenzione della corruzione, prevedendo a tal fine che l'OIV possa chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)



le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo. Si ricorda, inoltre, che, ai sensi dell'art. 45, co. 2 del d.lgs. 33/2013, l'ANAC può chiedere all'OIV ulteriori informazioni sul controllo dell'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Con la determinazione n. 1310 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le «*Prime Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*» rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013.

Successivamente, con determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017, l'Autorità ha approvato le «*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*» fornendo indicazioni ai soggetti interessati sull'attuazione della normativa e predisponendo una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le società/enti, secondo il criterio della compatibilità di cui all'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013.

Allo scopo di verificare l'effettiva pubblicazione dei dati previsti dalla normativa vigente, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 13 aprile 2021, ha individuato specifiche categorie di dati di cui gli OIV, ex art. 44 del d.lgs. 33/2013, o gli organismi con funzioni analoghe nelle amministrazioni e negli enti di diritto privato che non abbiano un OIV, sono tenuti ad **attestare la pubblicazione al 31 maggio 2021**. L'attestazione, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, va **pubblicata** nella sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente" **entro il 30 giugno 2021** e, sempre entro tale data, **la sola griglia di rilevazione è trasmessa all'ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it**. Il documento dovrà anche contenere un'attestazione riguardo all'assenza di filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" o "Società trasparente", salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente, trattandosi di adempimento (artt. 7 e 9 del dlgs 33/2013) strettamente connesso alla realizzazione della piena trasparenza amministrativa e alla effettiva disponibilità e riutilizzabilità dei dati pubblicati.

1. Soggetti tenuti alla pubblicazione dell'attestazione

1.1. Pubbliche amministrazioni

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le «*pubbliche amministrazioni*» (di cui all'art.



2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013), ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del d.lgs. 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della l. 190/2012.

Le pubbliche amministrazioni sono quelle per le quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le «*Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016*».

Per «*pubbliche amministrazioni*» l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

Ai sensi della presente delibera sono tenuti a predisporre e pubblicare l'attestazione anche gli ordini professionali di cui all'art. 2-bis, co. 2, lett. a) del d.lgs. 33/2013, tenuto conto che gli obblighi oggetto di attestazione non richiedono adattamenti. Si tratta, infatti, di obblighi di trasparenza "compatibili" con la natura, l'organizzazione e le attività svolte da detti enti.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.1.** alla presente delibera, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.2. Enti pubblici economici, società e enti di diritto privato in controllo pubblico

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società e degli enti indicati all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013 ovvero:

- a) enti pubblici economici;
- b) società in controllo pubblico, con l'esclusione di quelle quotate;
- c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.



Si tratta degli enti e delle società ai quali l'Autorità ha fornito indicazioni sull'attuazione della normativa con la determinazione n. 1134/2017. Nella determinazione sono stati indicati gli obblighi di pubblicazione che gli enti/società suddetti sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità.

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da rendere secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.2** alla presente delibera, gli organismi o altri soggetti con funzioni analoghe all'OIV, si possono avvalere della collaborazione del RPCT il quale, ai sensi dell'art. 43, co. 1, del d.lgs. 33/2013, «*svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate*», segnalando anche agli OIV, o agli organismi con funzioni analoghe, «*i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione*».

1.3. Società a partecipazione pubblica non di controllo

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo di cui all'art. 2-bis, co. 3, primo periodo del d.lgs. 33/2013. Nella determinazione n. 1134/2017, al § 3.3.2, è stato specificato che, ferme restando le scelte organizzative ritenute più idonee, è opportuno che dette società prevedano una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestarne l'assolvimento.

Con la medesima determinazione, l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che le società sono tenute ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2.3.2 e 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV delle società a partecipazione pubblica non di controllo predispongono l'attestazione secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.3** alla presente delibera.

1.4. Associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013)

Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 maggio 2021 gli organismi o i soggetti individuati per lo svolgimento delle medesime funzioni attribuite all'OIV delle associazioni, fondazioni e altri enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo del d.lgs.



33/2013 che hanno un bilancio superiore ai 500.000 euro e che svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi a favore di pubbliche amministrazioni.

Nella determinazione n. 1134/2017 l'ANAC ha fornito indicazioni sulla corretta attuazione della normativa da parte dei soggetti sopra richiamati e ha indicato gli obblighi di pubblicazione che essi sono tenuti ad osservare, tenuto conto dei necessari adeguamenti in applicazione del criterio di compatibilità e dei limiti all'attività di pubblico interesse (cfr. in particolare § 2. 3.3.).

Gli organismi/soggetti con funzioni analoghe all'OIV di detti enti privati predispongono l'attestazione secondo il modello «*Documento di attestazione*» fornito con l'**Allegato 1.4** alla presente delibera.

2. Obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione e modalità di rilevazione

Agli OIV o agli organismi o agli altri soggetti con funzioni analoghe è richiesto di attestare l'assolvimento di alcuni obblighi di pubblicazione, concentrando l'attività di monitoraggio su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche.

L'attestazione deve tener conto dello stato di pubblicazione dei dati al **31.5.2021**.

I dati la cui pubblicazione si chiede di attestare, in particolare, sono:

a) Per le pubbliche amministrazioni di cui al paragrafo 1.1

- 1) Performance (art. 20)
- 2) Bilanci (art. 29)
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 5) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 6) Interventi straordinari e di emergenza (art. 42)

b) Per gli enti e le società di cui al paragrafo 1.2.

- 1) Selezione del personale (art. 19)
- 2) Bandi di gara e contratti (art. 37)
- 3) Beni immobili e gestione patrimonio (art. 30)
- 4) Controlli e rilievi sull'amministrazione (art. 31)
- 5) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)
- 6) Altri contenuti / accesso civico (Linee guida ANAC determinazione n. 1134/2017)

c) Per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al paragrafo 1.3.



1) Bilanci (art. 29)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Bandi di gara e contratti (art. 37)

d) Per le associazioni, fondazioni e enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013) di cui al paragrafo 1.4

1) Bilanci (art. 29)

2) Servizi erogati (art. 32 e solo per il SSN anche art. 41, co. 6)

3) Bandi di gara e contratti (art. 37)

La scelta degli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione discende, oltre che dalla consueta rotazione e gradualità delle verifiche che hanno contraddistinto le delibere dell'ANAC sulle attestazioni relative agli anni precedenti, anche da valutazioni in ordine alla rilevanza informativa assunta dagli stessi ai fini della verifica sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche e sull'efficace perseguimento delle funzioni istituzionali.

Nel caso in cui l'ente sia privo di OIV, o di organismo o di altro soggetto con funzioni analoghe agli OIV, l'attestazione e la compilazione della griglia di rilevazione è effettuata dal RPCT (nel caso delle società a partecipazione pubblica non di controllo dal rappresentante legale; nelle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato dal rappresentante legale o dall'organo di controllo, ove previsto), specificando che nell'ente è assente l'OIV o altro organismo con funzioni analoghe e motivandone le ragioni.

2.1 La Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle amministrazioni di cui al paragrafo 1.1, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.1.A**.

Solo gli OIV dei Ministeri e degli enti Enti pubblici nazionali con uffici periferici compilano anche la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.1.B**. La verifica è intesa ad accertare se la pubblicazione dei dati presenti nel sito *web* dell'amministrazione centrale ovvero nei siti degli uffici periferici, laddove esistenti, si riferisca a tutte le predette strutture, anche con riguardo alla completezza dei dati. Considerata la numerosità degli uffici periferici, gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, concentrano le verifiche su un campione rappresentativo composto da almeno il 20% degli uffici periferici selezionato autonomamente da ogni amministrazione in base alle proprie caratteristiche.



Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione degli enti e delle società di cui al paragrafo 1.2, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.2**.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, gli organismi o gli altri soggetti con funzioni analoghe agli OIV, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle società a partecipazione pubblica non di controllo, di cui al paragrafo 1.3, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.3**.

Ai fini dello svolgimento delle verifiche sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza il rappresentante legale o l'organo di controllo, ove previsto, tenuti all'attestazione degli obblighi di pubblicazione delle associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, di cui al paragrafo 1.4, utilizzano la «*Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021*» disponibile nell'**Allegato 2.4**.

Nella «*Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi analoghi*» (**Allegato 3**) l'OIV o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe indicano la data di svolgimento della rilevazione, elencano gli uffici periferici e descrivono le modalità seguite ai fini dell'individuazione delle predette strutture, indicano le procedure e le modalità seguite per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione ed eventuale documentazione da allegare. Inoltre, qualora esistenti, vengono indicate nel documento le eventuali articolazioni autonome degli enti e il criterio di pubblicazione dei dati da parte delle stesse, se presenti nel sito dell'amministrazione centrale o nel sito dell'articolazione autonoma.

Gli OIV, o gli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, nello svolgimento delle loro verifiche, attribuiscono un valore, per ciascun obbligo oggetto di attestazione, in tutti i campi della griglia di rilevazione, secondo la metodologia descritta in «*Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione*» (**Allegato 4**), avendo cura di inserire il valore "n/a" (non applicabile) solo nei casi in cui i dati non ricorrano strutturalmente presso le amministrazioni/enti considerati. Non sono ammessi campi vuoti, ossia privi di uno dei suddetti valori.

Le Griglie di rilevazione permettono di documentare la verifica, effettuata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*» dei siti *web* delle amministrazioni/enti/società, non solo sulla pubblicazione dei dati oggetto di attestazione, ma anche sulla loro qualità in termini di completezza, aggiornamento, formato, secondo le indicazioni fornite nell'**Allegato n. 5** «*Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati*».



3. Pubblicazione delle attestazioni e delle griglie di rilevazione entro il 30 giugno 2021 e trasmissione ad ANAC delle griglie di rilevazione

L'attestazioni degli OIV, o degli altri organismi o soggetti con funzioni analoghe, completa della griglia di rilevazione e della scheda di sintesi, è pubblicata nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o "*Società trasparente*" sotto-sezione di primo livello «*Controlli e rilievi sull'amministrazione*», sotto-sezione di secondo livello «*Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe*», «*Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione*»¹ entro il **30 giugno 2021**. Le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato di cui all'art. 2-bis, co. 3, secondo periodo, d.lgs. 33/2013 pubblicano l'attestazione sul proprio sito *web* dandone specifica evidenza nella home page². **Entro tale data, inoltre, la sola griglia di rilevazione è trasmessa ad ANAC all'indirizzo di posta elettronica: attestazioni.oiv@anticorruzione.it.**

La pubblicazione e il contestuale invio ad ANAC della griglia di rilevazione, secondo le modalità sopra indicate, compete al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Allegati alla delibera si forniscono i seguenti modelli da utilizzare:

- | | |
|-----------------------|--|
| Allegato 1.1 | Documento di attestazione per le amministrazioni di cui al § 1.1 |
| Allegato 1.2 | Documento di attestazione per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Allegato 1.3 | Documento di attestazione per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3 |
| Allegato 1.4 | Documento di attestazione per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4 |
| Allegato 2.1.A | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le amministrazioni di cui al § 1.1 |
| Allegato 2.1.B | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per ministeri e enti pubblici nazionali con uffici periferici |
| Allegato 2.2 | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società e gli enti di cui al § 1.2 |
| Allegato 2.3 | Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per le società a partecipazione pubblica non di controllo di cui al § 1.3 |

¹ Cfr. § 6.4 della delibera 1310 del 28 dicembre 2016.

² In caso di mancanza di un proprio sito web l'attestazione è pubblicata nella sezione "*Amministrazione trasparente*" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici e svolgono attività di produzione di beni e servizi.



- Allegato 2.4** Griglia di rilevazione al 31 maggio 2021 per associazioni, fondazioni e enti di diritto privato di cui al § 1.4
- Allegato 3** Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o degli organismi con funzioni analoghe
- Allegato 4** Criteri di compilazione della Griglia di rilevazione
- Allegato 5** Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati

4. Attività di controllo interno sul corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Il RPCT, successivamente alla pubblicazione dell'attestazione OIV e all'invio ad ANAC, avrà cura di assumere le iniziative – misure di trasparenza – utili a superare le criticità segnalate dagli OIV ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

Gli OIV avranno cura di verificare le misure adottate dai RPCT, verificando il permanere o superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione.

Le misure assunte dai RPCT potranno essere oggetto di valutazione da parte di ANAC nell'ambito dell'attività di controllo sull'operato degli RPCT di cui all'art. 45, co. 2, del dlgs 33/2013.

5. Attività di vigilanza svolta dall'A.N.AC.

4.1 Modalità di svolgimento dell'attività di vigilanza

L'Autorità vigila sull'esatto adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente effettuando verifiche, d'ufficio o su segnalazione, sui siti *web* istituzionali delle amministrazioni, degli enti e delle società tenuti all'applicazione delle disposizioni previste dal d.lgs. 33/2013.

4.1.1 Vigilanza d'ufficio

L'Autorità verifica nei siti *web* istituzionali di un campione di soggetti tenuti all'applicazione della presente delibera l'avvenuta pubblicazione, entro la data del 30 giugno 2021, del *Documento di attestazione*, della *Griglia di rilevazione* e della *Scheda di sintesi* sulla rilevazione degli OIV, o degli altri organismi con funzioni analoghe, e ne esamina i contenuti confrontandoli con i dati effettivamente pubblicati dagli stessi soggetti ai sensi del d.lgs. 33/2013 e con le indicazioni nel tempo fornite con propri atti e delibere. L'Autorità, inoltre, terrà conto dei valori esposti nelle *Griglie di rilevazione*, acquisite tramite posta elettronica, nello svolgimento di analisi che potranno essere effettuate nell'ambito delle proprie attività istituzionali.



L'Autorità si riserva, inoltre, di segnalare, ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. n. 33/2103, agli organi di indirizzo delle amministrazioni/enti/società interessate i casi di mancata o ritardata attestazione degli obblighi di trasparenza da parte degli OIV o degli altri organismi con funzioni analoghe e altresì le ipotesi in cui la verifica condotta dall'ANAC rilevi una discordanza tra quanto contenuto nelle attestazioni e quanto effettivamente pubblicato nella sezione «*Amministrazione trasparente*» o «*Società trasparente*».

4.2 Controllo documentale da parte della Guardia di Finanza

All'attività di vigilanza, d'ufficio o su segnalazione, potrà seguire un controllo documentale da parte della Guardia di Finanza diretto a riscontrare l'esattezza e l'accuratezza dei dati attestati dagli OIV, o dagli altri organismi con funzioni analoghe.

Il controllo della Guardia di Finanza è effettuato mediante estrazione di un campione casuale semplice che garantisca imparzialità e le stesse probabilità, per ogni soggetto, di entrare a far parte del campione.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 21 aprile 2021

Per il Segretario Maria Esposito

Rosetta Greco